Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 93 del 22 aprile 1949

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 22 aprile 1949** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

LEGGE 12 aprile 1949, n. **149.**

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1949, n. 149.

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.

Art. 2.

Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive estensioni, sui cottimi, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585 e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità compresa quella del 1948; non hanno effetto invece sulle indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nell'articolo precedente stesso.

Al personale dipendente dall'Amministrazione postelegrafonica o da quella delle Ferrovie dello Stato è data facoltà di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, qualora risulti più favorevole del premio di interessamento fruito dal personale predetto in base ai rispettivi ordinamenti speciali.

Art. 3.

L'importo dell'assegno personale, previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita o della aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione del precedente art. 1.

Art. 4.

Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è elevato da L. 200.000 a L. 250.000.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono abrogate.

Art. 6.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 7.

I miglioramenti economici previsti dalla presente legge si applicano anche ai personali di seguito elencati con gli stessi criteri e modalità dei decreti emanati in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778:

a) ai ricevitori del lotto, alle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;

b) agli ufficiali giudiziari;

c) al personale aggregato delle carceri;

d) agli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) al personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente art. 1;

f) ai soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera *d*) del presente articolo, nonchè ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

Art. 8.

Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.

Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a provvedere, mediante deliberazioni dei competenti organi, alla revisione del trattamento economico del dipendente personale entro e non oltre il limite dei miglioramenti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni per le categorie dei dipendenti statali cui detto personale è assimilabile, ferma inoltre la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione del precedente comma spetta al personale che presti normale orario di servizio e, in ogni caso, non può superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è assimilabile. E' invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore al normale orario di servizio.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui è tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

A favore dei Comuni e delle Provincie che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo da recuperare con le modalità di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1947. La spesa per i titoli suindicati è compresa fra quelle obbligatorie degli enti locali territoriali con facoltà di eccedere, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita.

L'art. 3 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531, è abrogato.

Art. 9.

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Provincie, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi soggetta ad approvazione del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dei miglioramenti percentuali risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione del precedente art. 1, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 ottobre 1948, risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado o categoria parificabile a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere congruamente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente art. 8 della presente legge, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli Enti ed Istituti di cui sopra — eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato —, per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo. Al personale degli Enti ed Istituti predetti si applica anche il disposto del quinto comma del precedente art. 8.

Art. 10.

In sede di conguaglio sarà effettuato il ricupero dell'acconto concesso dalla legge 1° marzo 1949, n. 44.

Art. 11.

L'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per i periodi trimestrali 1° ottobre-31 dicembre 1948, 1° gennaio-31 marzo 1949, 1° aprile-30 giugno 1949.

Art. 12.

Il contributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e all'art. 15 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, si applica anche sul premio giornaliero di presenza istituito con l'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, sul premio di interessamento di cui fruiscono il personale dell'Amministrazione postelegrafonica e il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè, sulla 13ª mensilità istituita con l'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 13.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti sottoindicati: decreto Ministeriale 14 dicembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1948); decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, convertito nella legge 12 febbraio 1949, n. 23; decreti del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, numeri 1421 e 1422; legge 7 gennaio 1949, n. 1; legge 17 gennaio 1949, n. 6; legge 21 gennaio 1949, n. 8; legge 26 gennaio 1949, n. 10; legge 15 febbraio 1949, n. 33.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 14.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato il cumulo di un trattamento di attività con un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza, a titolo di pensione ed annesso assegno di caro-viveri, di importo superiore a L. 50.000 mensili, allorchè i predetti trattamenti sono a carico:

dello Stato;

delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

degli Enti parastatali ed, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico indicati nell'art. 9.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 11 marzo 1938, n. 420.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge cumulano i trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo devono optare, entro un mese dalla data predetta, per il trattamento che intendono conservare.

Gli Enti di cui allo stesso primo comma, che siano o vengano comunque a conoscenza che un loro dipendente o pensionato fruisce, rispettivamente, di un trattamento ordinario non privilegiato di quiescenza o di un trattamento di attività presso un altro degli Enti predetti, devono immediatamente sospendere il pagamento del trattamento di attività o di quiescenza fino a quando l'interessato non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al precedente comma.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° novembre 1948, salvo che per le norme contenute nell'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Milano, addì 12 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

ALLEGATO I

Stipendi per gli ufficiali, i magistrati, gli insegnanti e gli altri personali civili dei gruppi A, B, C.

Tabella n. 1

PERSONALE DEI GRUPPI *A*, *B* e *C* DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO

GRADO	STIPENDI					Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*
I	965.000	—	—	—	—	—	—	—
II	838.000	—	—	—	—	—	—	—
III	753.000	—	—	—	—	—	—	—
IV	629.000	669.000	708.000	—	—	4	—	—
V	481.000	501.000	520.000	—	—	4	—	—
VI	394.000	407.000	420.000	—	—	4	4	—
VII	333.000	341.000	351.000	—	—	4	4	—
VIII	293.000	299.000	305.000	—	—	4	4	4
IX	254.000	260.000	266.000	273.000	—	4	4,4,5	4,5,5
X	217.000	224.000	230.000	236.000	—	3,3,4	4,4,5	4,5,5
XI	183.000	188.000	193.000	201.000	—	2	2,2,3	4
XII	149.000	152.000	156.000	160.000	163.000	2	2	3
XIII	130.000	134.000	139.000	144.000	147.000	—	—	2

Nota. — Quando abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, i sottotenenti del Corpo equipaggi militari marittimi, i sottotenenti maestri di scherma ed i maestri direttori di banda sono ammessi a tre successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale con gli stipendi rispettivamente di L. 217.000, 224.000, 230.000, 236.000; ed i tenenti e i capitani del predetto Corpo sono ammessi a due successivi aumenti triennali, con gli stipendi, rispettivamente, per i primi di L. 254.000 e 260.000 e per i secondi di L. 293.000 e 299.000.

Segue: ALLEGATO I

Tabella n. 2

STIPENDI PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO

durante i primi tre mesi di richiamo in servizio (salvo il trattamento più favorevole eventualmente spettante in base al secondo comma dell'articolo 158 *del regio decreto* 11 *novembre* 1923, *n.* 2395)

	Stipendio
Generale designato d'Armata ed equiparati	756.000
Generale di Corpo d'armata	684.000
Generale di divisione	565.000
Generale di brigata	435.000
Colonnello	363.000
Tenente colonnello	309.000
Maggiore	265.000
Capitano	235.000
Tenente	205.000
Sottotenente	175.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per il tesoro:
PELLA

ALLEGATO II.

Stipendi per gli agenti subalterni

Tabella n. 1

PERSONALE SUBALTERNO COMUNE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	
Commesso capo	168.000	173.000	179.000	—	—	—	3
Primo commesso	163.000	165.000	168.000	—	—	—	4
Usciere capo	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	4
Usciere	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	4
Inserviente	107.000	113.000	117.000	122.000	127.000	—	2
Capo agente tecnico	165.000	169.000	175.000	—	—	—	3
Agente tecnico	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	165.000	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 2

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Agenti di sanità pubblica								
Capo guardia	158.000	163.000	167.000	171.000	—	—	—	4
Guardia di sanità	138.000	141.000	145.000	152.000	156.000	—	—	4
Istituto superiore di sanità								
Sorvegliante capo	175.000	—	—	—	—	—	—	—
Sorvegliante	165.000	169.000	—	—	—	—	—	4
Agente tecnico	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 3

MINISTERO DELLE FINANZE

	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Tasse sugli affari								
Bollatore capo e indicatore capo del registro	161.000	163.000	165.000	—	—	—	—	4
Bollatore e indicatore del registro.	139.000	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	4
Canali patrimontali dello Stato								
Assistente idraulico	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Custode	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
Dogane								
Commesso	132.000	138.000	143.000	148.000	156.000	163.000	—	4
Laboratori chimici delle Dogane								
Operaio	136.000	139.000	144.000	153.000	161.000	167.000	—	4
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato								
Agente di custodia	167.000	171.000	175.000	—	—	—	—	4
Agente di controllo .	150.000	153.000	160.000	164.000	—	—	—	4
Commesso	136.000	140.000	144.000	148.000	—	—	—	4
Maestra alle lavorazioni	139.000	144.000	150.000	155.000	161.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 4

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

	Stipendi							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione centrale								
Primo custode del Museo coloniale	152.000	156.000	160.000	163.000	167.000	—	—	4
Custode	128.000	134.000	138.000	143.000	145.000	149.000	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Personale proveniente dalla cessata Real casa								
Sorvegliante	144.000	148.000	152.000	156.000	163.000	167.000	171.000	4
Agente di custodia	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
Università ed Istituti di istruzione superiore, osservatori astronomici e scuola normale superiore di Pisa								
Tecnico	139.000	144.000	150.000	156.000	163.000	169.000	175.000	3, 3, 3, 3, 4, 4 (a)
Levatrice	139.000	143.000	148.000	153.000	158.000	—	—	4
Levatrice assistente	122.000	132.000	138.000	141.000	—	—	—	4
Bidello e custode	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
Scuola magistrale di educazione dei ciechi in Roma								
Bidello-custode	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
Scuola ostetrica di Venezia								
Levatrice superiore	139.000	143.000	148.000	153.000	158.000	—	—	4
***Università di Napoli* (Ruolo transitorio)**								
Bacillare dell'Istituto di anatomia patologica	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
Curatore della collezione elmintologica italiana	139.000	144.000	150.000	156.000	163.000	169.000	175.000	4

(a) Dopo il 6° aumento, altri tre aumenti quadriennali portano lo stipendio a: 1° lire 183.000; 2° lire 191.000; 3° lire 198.000.

Segue: ALLEGATO II

Segue: *Tabella n. 5*

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Giardino coloniale di Palermo								
Capo coltivatore	138.000	143.000	149.000	155.000	163.000	168.000	174.000	4
Scuole medie								
Aiutante tecnico di 1ª classe	163.000	165.000	168.000	—	—	—	—	4
Aiutante tecnico di 2ª classe	139.000	143.000	148.000	153.000	158.000	—	—	4
Bidello capo	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Bidello	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica								
Custode	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
Biblioteche pubbliche governative								
Custode capo	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Custode	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità								
Primo custode	152.000	156.000	160.000	163.000	167.000	—	—	4
Custode e guardia notturna	128.000	134.000	138.000	143.000	145.000	149.000	—	4
Calcografia, opificio di pietre dure e gabinetto fotografico								
Operatore	136.000	140.000	148.000	155.000	163.000	167.000	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 6

MINISTERO DELL'INTERNO

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Pubblica Sicurezza								
Usciere di Questura	133.000	138.000	140.000	144.000	148.000	—	—	4
Archivi di Stato								
Custode	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Usciere . .	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
Inserviente . . .	107.000	113.000	116.000	122.000	127.000	—	—	2

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 7

MINISTERO DELLA DIFESA (Esercito)

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione Centrale								
Legatore di libri e commesso di magazzino . . .	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 8

MINISTERO DELLA DIFESA (Marina)

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione Centrale								
Commesso di cassa	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Servizio dei fari e del segnalamento marittimo								
Agente capo	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	—	—	4
Agente	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 9

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Stazioni Sperimentali Agrarie								
Tecnico	139.000	144.000	150.000	156.000	163.000	169.000	175.000	4
Bidello	127.000	132.000	138.000	141.000	145.000	152.000	158.000	4
Servizi di meteorologia e climatologia								
Custode	127.000	132.000	136.000	139.000	141.000	—	—	4
Stabilimenti ittiogenici								
Capo piscicultore	158.000	163.000	166.000	169.000	—	—	—	4
Piscicultore	136.000	140.000	144.000	150.000	156.000	—	—	4
Laboratorio centrale di idrobiologia								
Preparatore	136.000	140.000	144.000	150.000	156.000	—	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 10

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi								
Commesso superiore, messaggere di 1ª classe ed equiparato	171.000	175.000	—	—	—	—	—	4
Messaggere di 2ª classe ed equiparato	155.000	161.000	165.000	169.000	—	—	—	4
Primo commesso ed equiparato	136.000	140.000	144.000	149.000	153.000	—	—	3
Commesso ed equiparato	107.000	113.000	119.000	127.000	134.000	—	—	2

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 11

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	A 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione metrica								
Bollatore usciere	127.000	132.000	136.000	140.000	144.000	148.000	—	4

Segue: ALLEGATO II

Tabella n. 12

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

	STIPENDI							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Al 6° aumento	
Amministrazione autonoma delle strade statali								
Capo cantoniere di 1ª classe	165.000	169.000	175.000	—	—	—	—	3
Capo cantoniere di 2ª classe	144.000	148.000	152.000	156.000	161.000	164.000	—	4
Cantoniere scelto di 1ª classe	139.000	140.000	141.000	143.000	—	—	—	4
Cantoniere scelto di 2ª classe	133.000	134.000	135.000	136.000	—	—	—	4
Cantoniere	127.000	128.000	130.000	132.000	—	—	—	2
Allievo cantoniere	127.000	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per il tesoro
PELLA

ALLEGATO III

Paghe dei salariati e retribuzioni degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi

Tabella n. 1

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI PERMANENTI E TEMPORANEI

CLASSI DI PAGA	Gruppo dei Capi operai	1ª categoria specializzati	2ª categoria qualificati	3ª categoria comuni	4ª categoria manovali	5ª categoria apprendisti	6ª categoria operaie specializzate	7ª categoria operaie comuni
1ª	569	492	429	410	391	268	408	338
2ª	577	502	440	414	395	276	412	344
3ª	586	512	451	420	400	—	417	350
4ª	594	522	463	425	405	—	422	356
5ª	604	532	474	431	410	—	427	363
6ª	—	541	485	437	415	—	432	369
7ª	—	551	496	443	420	—	437	375
8ª	—	561	507	450	425	—	442	381
9ª	—	569	524	—	—	—	—	—

Segue: ALLEGATO III

Tabella n. 2

PAGHE LORDE GIORNALIERE DEI SALARIATI TEMPORANEI DELLA MARINA MILITARE CON DENOMINAZIONE DI « AGENTI AUSILIARI DEI FARI »

QUALIFICA DEL PERSONALE	Per il 1° anno di servizio	Dal 2° al 4° anno	Dal 5° all'8° anno	Dal 9° anno in poi
A. A. specializzati per segnalamenti di 1ª categoria.	343	374	399	430
A. A. non specializzati per segnalamenti di 1ª categoria	325	346	365	367
A. A. per segnalamenti di 2ª categoria	311	331	343	351
A. A. per segnalamenti di 3ª categoria	212	234	249	265

Segue: ALLEGATO III

Tabella n. 3

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE DEGLI INCARICATI STABILI ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI

AUMENTI PERIODICI	Per la vigilanza finanziaria marittima e lacuale			Per i servizi dei tronchi idraulici
	Gruppo I	Gruppo II		Gruppo III
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Guardiani idraulici
1°	12.400	11.600	10.500	10.300
2°	12.900	11.800	10.800	10.500
3°	13.300	12.100	10.900	10.800
4°	13.800	12.300	11.200	11.100
5°	14.200	12.400	11.600	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro:
PELLA

ALLEGATO IV.

Stipendi e paghe per i sottufficiali

Tabella n. 1

SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO (esclusi quelli dell'Arma dei Carabinieri)

GRADO	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Aiutante di battaglia . . .	165.000	171,000	179.000	189.000	195.000	202.000	4, 4, 4, 4, 3	18, 22 26, 30 33
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	161.000	167.000	174.000	183.000	189.000	196.000	4, 4, 4, 4, 3	18, 22 26, 30 33
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	145.000	152.000	158.000	163.000	—	—	4, 4, 3	14, 18 21
Maresciallo ordinario . .	138.000	141.000	147.000	152.000	—	—	4	10, 14 18

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	Con anni di servizio militare effettivo					
		4	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	303	—	319	334	350	363	—
Sergente	254	296	—	—	—	—	—

Segue: ALLEGATO IV

Tabella n. 2

SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE

GRADO	STIPENDI						Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento		
Capo di 1ª classe	161.000	167.000	174.000	183.000	189.000	196.000	4 3, 3, 3, 3,	16, 19, 22, 25, 28
Capo di 2ª classe	145.000	152.000	158.000	163.000	—	—	4, 3, 2	14, 17, 19
Capo di 3ª classe	138.000	141.000	147.000	152.000	—	—	4, 4, 3	10, 14, 17

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio militare effettivo					
		6	7	9	12	15	18
Secondo capo	303	—	319	334	351	363	—
Sergente	254	—	—	—	—	—	—

Nota - La paga giornaliera dei secondi capi vincolati con ferma di leva è di lire 254.

Segue: ALLEGATO IV

Tabella n. 3

SOTTUFFICIALI DELL'AERONAUTICA

GRADO	Stipendi Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici	Anni di servizio complessivo
Aiutante di battaglia . .	165.000	171.000	179.000	189.000	195.000	202.000	4, 3, 3, 3, 3	16, 19, 22, 25, 28
Maresciallo di 1ª classe .	161.000	167.000	174.000	183.000	189.000	196.000	4, 3, 3, 3, 3	—
Maresciallo di 2ª classe	145.000	152.000	158.000	163.000	—	—	4, 3, 2	—
Maresciallo di 3ª classe .	133.000	141.000	147.000	152.000	—	—	4, 4, 3	—

GRADO	Paghe giornaliere Iniziali	Con anni di servizio militare effettivo 6	7	9	12	15	18
Sergente maggiore	303	—	319	334	351	363	—
Sergente	254	296	—	—	—	—	—

Nota. — La paga giornaliera dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è, rispettivamente, di L. 254 e di L. 236.

Segue: ALLEGATO IV

Tabella n. 4

SOTTUFFICIALI DEI CARABINIERI, DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

GRADO	Stipendi Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	Al 5° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici (a)	Anni di servizio complessivo (b)
Aiutante di battaglia dei carabinieri e della guardia di finanza	171.000	181.000	189.000	196.000	206.000	—	4, 4, 3, 3	16, 20, 23 26
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	167.000	175.000	183.000	191.000	200.000	—	4, 4, 3, 3	16, 20, 23 26
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra . .	158.000	163.000	166.000	169.000	177.000	—	3	13, 16, 19 22
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo della guardia di finanza ed equiparati dei Corpi di cui sopra	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	165.000	3	9, 12, 15 18, 21

(a) Esclusi i sottufficiali del Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza.
(b) Richiesti per gli aumenti periodici dei sottufficiali del Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza.

Segue: ALLEGATO IV

Segue: Tabella n. 4

GRADO	PAGHE GIORNALIERE						
	Iniziali	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	350	356	372	384	393	396	403
Vice brigadiere dei carabinieri ed equiparati dei Corpi di cui sopra	340	350	363	372	384	393	—

Nota. — La presente tabella è applicabile anche ai sottufficiali del Corpo Equipaggi Militari Marittimi, categoria Servizi portuali, ai quali con l'art. 102 del Testo unico 18 giugno 1931, n. 914, è stato transitoriamente conservato il trattamento dei sottufficiali delle Capitanerie di Porto da cui provengono, nonchè al personale dei corrispondenti gradi del Corpo forestale dello Stato.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro

PELLA

ALLEGATO V

Paghe dei graduati e militi

MILITARI DI TRUPPA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA;
GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI

GRADO	PAGHE					
	Iniziali	Alla ammissione alla 1ª rafferma triennale ovvero con 3 anni di servizio	Alla ammissione alla 2ª rafferma triennale ovvero con 6 anni di servizio	Alla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 9 anni di servizio	Al compimento del 3° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 12 anni di servizio	Al compimento del 6° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale ovvero con 15 anni di servizio
Appuntato dei carabinieri e della guardia di finanza, guardia scelta di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri	280	296	310	326	342	356
Carabiniere, finanziere, guardia di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia . . .	262	284	295	308	319	326
Carabiniere ausiliario	236	—	—	—	—	—

Nota. — La presente tabella si applica anche al personale dei corrispondenti gradi del corpo forestale dello Stato.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro

PELLA

ALLEGATO VI.

Stipendi del personale di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	STIPENDI Iniziali	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	all'8° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
			PERSONALE DEGLI UFFICI										
A	1°	IV	Capo servizio principale Capo compartimento di 1ª classe Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe	629.000	669.000	708.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	2°	V	Ispettore capo superiore	481.000	501.000	520.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	3°	VI	Ispettore capo Cassiere principale	394.000	407.000	420.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	4°	VII	Ispettore principale Cassiere di 1ª classe	333.000	341.000	351.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	5°	VIII	Ispettore di 1ª classe Cassiere di 2ª classe	293.000	299.000	305.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
A	6°	IX	Ispettore di 2ª classe	260.000	265.000	—	—	—	—	—	—	—	1
A	7°	X	Allievo ispettore	230.000	235.000	—	—	—	—	—	—	—	1
B	6°	IX	Segretario capo Segretario tecnico capo Disegnatore capo Revisore capo Assistente lavori capo	254.000	260.000	266.000	273.000	—	—	—	—	—	4, 4, 5
B	7°	X	Segretario principale *ad personam* Segretario tecnico principale *ad personam* Disegnatore principale *ad personam* Revisore principale *ad personam*	236.000	241.000	—	—	—	—	—	—	—	4
B	8°	X	Segretario principale Segretario tecnico principale Disegnatore principale Revisore principale Assistente lavori principale	217.000	224.000	230.000	236.000	—	—	—	—	—	4, 4, 5

Segue: ALLEGATO VI

Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI

Gruppo	Grado ferroviario	Corrispondente grado delle altre Amministrazioni statali	QUALIFICA	Stipendi: Iniziali	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	all'8° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
B	9°	XI	Segretario; Segretario tecnico; Disegnatore; Assistente lavori	183.000	188.000	193.000	201.000	204.000	208.000	—	—	—	2, 2, 3, 3, 3
C	6°	IX	Applicato capo; Aiutante disegnatore capo; Aiutante assistente lavori capo	254.000	260.000	266.000	273.000	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	7°	X	Applicato principale *ad personam*	236.000	241.000	—	—	—	—	—	—	—	4
C	8°	X	Applicato principale; Aiutante disegnatore principale; Aiutante assistente lavori principale	217.000	224.000	230.000	236.000	—	—	—	—	—	4, 5, 5
C	9°	XI	Applicato; Aiutante disegnatore di 1ª classe; Aiutante assistente lavori	183.000	188.000	193.000	201.000	204.000	208.000	—	—	—	4, 4, 4, 4, 4
d'ord.	9°	—	Scrivana principale	183.000	188.000	193.000	201.000	204.000	208.000	—	—	—	4, 4, 4, 4, 4
»	10°	—	Aiutante	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	2,2,2,2,2,2,2,2
»	»	—	Alunno d'ordine; Aiutante disegnatore; Sorvegliante dei lavori	149.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
»	»	—	Scrivana	143.000	145.000	149.000	152.000	155.000	158.000	161.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
subalt.	11°	—	Commesso; Usciere capo	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
»	12°	—	Usciere di 1ª classe	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
»	13°	—	Usciere	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	155.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
»	14°	—	Inserviente	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	150.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3

Nota. — Gli stipendi del Direttore generale e dei Vice direttori generali sono, rispettivamente, quelli del grado III e IV delle altre Amministrazioni statali.

Segue: ALLEGATO VI

Grado	QUALIFICA	STIPENDI									Anni richiesti per gli aumenti periodici
		Iniziali	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	all'8° aumento	
	PERSONALE DELLE STAZIONI										
5°	Capo stazione superiore	299.000	305.000	312.000	—	—	—	—	—	—	4,4
6°	Capo stazione principale Capo gestione principale	261.000	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	—	—	—	2,2,2,3,4
7°	Capo stazione di 1ª classe Capo gestione di 1ª classe Capo telegrafista di 1ª classe	234.000	239.000	244.000	248.000	253.000	258.000	—	—	—	2,2,2,3,3
8°	Capo stazione di 2ª classe Capo gestione di 2ª classe Capo telegrafista di 2ª classe	224.000	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	—	—	2,2,2,3,3,3
9°	Capo stazione di 3ª classe *ad personam* Capo gestione di 3ª classe *ad personam* Capo telegrafista di 3ª classe *ad personam*	201.000	205.000	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	—	—	2,2,2,3,3,3
9°	Sottocapo	185.000	190.000	193.000	201.000	204.000	208.000	212.000	—	—	2,2,2,3,3,3
10°	Aiutante	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	175.000	2,2,2,2,2,2,2,2
»	Alunno d'ordine	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	—	—	2,2,2,2,3,3
»	Scrivana	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	—	2,2,2,3,3,3
11°	Manovratore capo	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	2,2,2,2,2,2,3
»	Deviatore capo	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	2,2,2,2,3,3,3
»	Guardamerci	144.000	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	—	2,2,2,2,2,3,3
12°	Capo squadra manovratori	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	—	2,2,2,2,2,2,3
»	Capo squadra deviatori	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	—	2,2,2,2,3,3,3
»	Guardasala	139.000	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	2,2,2,2,2,3,3
13°	Manovratore	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2,2,2,2,3,3
»	Deviatore	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2,2,3,3,3,3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	Iniziali	STIPENDI al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	all'8° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
	PERSONALE DEI TRENI										
7°	Capo personale viaggiante principale	224.000	226.000	229.000	231.000	234.000	236.000	239.000	241.000	245.000	1,2,2,2,2, 2, 3, 3
»	Controllore viaggiante principale	219.000	221.000	224.000	226.000	229.000	231.000	234.000	236.000	239.000	1,2,2,2,2, 2, 3, 3
8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe	211.000	214.000	216.000	219.000	221.000	224.000	226.000	230.000	234.000	1,2,2,2,2, 2, 3, 3
»	Controllore viaggiante di 1ª classe	209.000	211.000	214.000	216.000	219.000	221.000	224.000	226.000	230.000	1,2,2,2,2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe *ad personam*	193.000	196.000	198.000	201.000	203.000	205.000	209.000	212.000	214.000	1,2,2,2,2, 2, 3, 3
»	Controllore viaggiante di 2ª classe *ad personam*	191.000	193.000	196.000	198.000	201.000	203.000	205.000	209.000	212.000	1,2,2,2,2, 2, 3, 3
9°	Capo personale viaggiante	187.000	190.000	192.000	194.000	198.000	201.000	203.000	205.000	208.000	1,2,2,2,2, 2, 3, 3
»	Controllore viaggiante	185.000	187.000	190.000	192.000	194.000	198.000	201.000	203.000	205.000	1,2,2,2,2, 2, 3, 3
»	Conduttore capo di 1ª classe	158.000	161.000	163.000	165.000	169.000	172.000	174.000	179.000	—	1, 1, 2, 2, 2, 3, 3
10°	Conduttore capo	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
11°	Conduttore principale	144.000	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
12°	Conduttore	139.000	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
13°	Frenatore	132.000	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
	PERSONALE DI MACCHINA										
5°	Capo deposito superiore	299.000	305.000	312.000	—	—	—	—	—	—	4, 4
6°	Capo deposito principale	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	—	—	—	—	2, 2, 2, 4
7°	Capo deposito di 1ª classe	239.000	244.000	248.000	253.000	258.000	263.000	—	—	—	2, 2, 2, 3, 3
8°	Capo deposito di 2ª classe	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	253.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe *ad personam*	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	230.000	235.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
9°	Capo deposito di 3ª classe	204.000	208.000	212.000	215.000	220.000	223.000	227.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
»	Macchinista di 1ª classe	179.000	183.000	186.000	188.000	191.000	193.000	196.000	201.000	—	1, 1, 2, 2, 2, 3, 3
10°	Macchinista di 2ª classe	165.000	168.000	171.000	173.000	175.000	179.000	182.000	184.000	—	2, 2, 2, 2, 2, 3, 3
11°	Macchinista di 3ª classe	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	177.000	—	2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
»	Aiuto macchinista	147.000	149.000	152.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	—	2, 2, 2, 3, 3, 3, 3
12°	Capo squadra accudienti e manovali *ad personam*	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3
13°	Accudiente *ad personam*	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2, 2, 2, 3, 3, 3

Segue: ALLEGATO VI.

Grado	QUALIFICA	Iniziali	STIPENDI al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	all'8° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
	PERSONALE DELLA LINEA										
9°	Sorvegliante della linea di 1ª classe	161.000	163.000	165.000	169.000	172.000	174.000	179.000	182.000	184.000	1,1,2,2,2,3,3,3
10°	Sorvegliante della linea	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	173.000	2,2,2,2,2,3,3,3
12°	Capo squadra cantonieri	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	—	2,2,3,3,3,3
14°	Guardiano *ad personam* Cantoniere	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	—	—	2,2,3,3,3,3
	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA										
10°	Capo guardia *ad personam*	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	—	2,2,2,2,3,3,3
12°	Sotto capo guardia *ad personam*	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	161.000	—	—	2,2,3,3,3,3
13°	Guardia *ad personam*	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2,2,3,3,3,3
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO										
5°	Capo tecnico superiore	299.000	305.000	312.000	—	—	—	—	—	—	4,4
6°	Capo tecnico principale	261.000	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	—	—	—	2,2,2,3,4
7°	Capo tecnico di 1ª classe	234.000	239.000	244.000	248.000	253.000	258.000	—	—	—	2,2,2,3,3
8°	Capo tecnico di 2ª classe	224.000	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	—	—	2,2,2,3,3,3
9°	Capo tecnico di 3ª classe *ad personam*	205.000	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	230.000	—	—	2,2,2,3,3,3
9°	Capo tecnico di 3ª classe	185.000	190.000	193.000	201.000	204.000	208.000	212.000	—	—	2,2,2,3,3,3
10°	Capo verificatori Sottocapo tecnico	165.000	168.000	171.000	173.000	175.000	—	—	—	—	2,2,2,3
11°	Verificatore	153.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	—	2,2,2,2,2,3,3
12°	Operaio di 1ª classe	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	165.000	—	2,2,2,2,2,3,3
13°	Operaio	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	155.000	157.000	—	2,2,2,2,2,3,3
14°	Aiutante operaio	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	150.000	—	1,2,2,2,3,3,3
	PERSONALE DI MANOVALANZA										
12°	Capo squadra manovali	143.000	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	165.000	2,2,2,2,3,3,3,3
14°	Manovale	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	—	—	2,2,3,3,3,3

Segue: ALLEGATO VI

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

Grado	QUALIFICA	STIPENDI – Iniziali	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	al 7° aumento	all'8° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
5°	Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe	299.000	305.000	312.000	—	—	—	—	—	—	4,4
6°	Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe	265.000	269.000	273.000	278.000	283.000	—	—	—	—	2,2,2,4
7°	Ufficiale navale di 1ª classe Ufficiale macchinista di 1ª classe	234.000	239.000	244.000	248.000	253.000	258.000	—	—	—	2,2,2,3,3
8°	Ufficiale navale di 2ª classe Ufficiale macchinista di 2ª classe	224.000	226.000	230.000	234.000	239.000	244.000	248.000	—	—	2,2,2,3,3,3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe *ad personam* Ufficiale macchinista di 3ª classe *ad personam*	201.000	205.000	210.000	215.000	219.000	223.000	226.000	—	—	2,2,2,3,3,3
9°	Ufficiale navale di 3ª classe Ufficiale macchinista di 3ª classe	193.000	201.000	204.000	208.000	212.000	215.000	220.000	—	—	2,2,2,3,3,3
10°	Primo nostromo Capo motorista Capo elettricista	165.000	168.000	171.000	173.000	175.000	—	—	—	—	2,2,2,3
11°	Secondo nostromo Motorista di 1ª classe Elettricista di 1ª classe	153.000	156.000	158.000	161.000	163.000	165.000	168.000	171.000	—	2,2,2,2,2,3,3
12°	Motorista Elettricista Carpentiere di 1ª classe	145.000	148.000	152.000	155.000	157.000	160.000	163.000	165.000	—	2,2,2,2,2,3,3
13°	Marinaio scelto Fuochista Carpentiere	136.000	139.000	141.000	144.000	147.000	149.000	152.000	—	—	2,2,2,3,3,3
14°	Marinaio	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	150.000	—	1,2,2,2,3,3,3
14°	Carbonaio	130.000	134.000	138.000	140.000	143.000	145.000	148.000	—	—	2,2,3,3,3,3

Nota. – **Le persone di equipaggio dei gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali.**

Visto, d'ordine del Presidente della **Repubblica**

Il Ministro per il tesoro:
PELLA

ALLEGATO VII

Personale non di ruolo

Tabella n. 1

RETRIBUZIONI MENSILI

DEL PERSONALE CIVILE STATALE NON DI RUOLO

disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, e di quello assunto a ferma temporanea ai sensi del regio decreto 8 giugno 1942, n. 740

	Retribuzione mensile (a)
CATEGORIA I. — Personale in possesso di diploma di laurea:	
a) se assunto per disimpegnare mansioni di carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado X o superiore	L. 14.900
b) se assunto per disimpegnare mansioni proprie dei ruoli di gruppo *A* con inizio di carriera al grado XI	» 3.700
CATEGORIA II. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 2° grado assunto per disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo *B*	» 12.300
CATEGORIA III. — Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo *C* e personale a ferma temporanea assunto per servizio di copia	» 10.500
CATEGORIA IV. — Personale assunto anche a ferma temporanea per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti ai ruoli del personale subalterno	» 8.800

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Segue: ALLEGATO VII

Tabella n. 2

PERSONALE A CONTRATTO
DELLA AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI
(A.N.A.S.)

Qualifica	Retribuzione annua iniziale (a)
Ingegneri	L. 179.000
Vice segretari	» 174.000
Aiuto segretari, geometri	» 165.000
Disegnatori	» 157.000
Assistenti	» 153.000
Archivisti	» 144.000
Applicati, casellanti, bigliettai	» 136.000
Dattilografi	» 120.000
Uscieri	» 114.000

(a) Suscettibile degli aumenti previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro:
PELLA

ALLEGATO VIII.

Stipendi dei segretari comunali e dei segretari provinciali

Tabella n. 1

SEGRETARI COMUNALI

Grado e qualifica del segretario assegnato al comune		Stipendi					Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	Qualifica	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	Al 4° aumento	
I	Segretario generale di 1ª classe	481.000	501.000	520.000	—	—	4
II	Segretario generale di 2ª classe	394.000	407.000	420.000	—	—	4
III	Segretario capo di 1ª classe	333.000	341.000	351.000	—	—	4
IV	Segretario capo di 2ª classe	293.000	299.000	305.000	312.000	—	4
V	Segretario capo di 3ª classe	254.000	260.000	266.000	273.000	—	4
VI	Segretario di 1ª classe	217.000	224.000	230.000	236.000	—	4, 4, 5
VII	Segretario di 2ª classe	183.000	188.000	193.000	201.000	208.000	2, 2, 3, 3
VIII	Segretario di 3ª classe	149.000	152.000	156.000	160.000	163.000	2

Nota. — Per l'assegnazione del grado ai segretari comunali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851 e annessa tabella *A*.

Segue: ALLEGATO VIII

Tabella n. 2

SEGRETARI PROVINCIALI

Grado e qualifica del segretario assegnato alla provincia		Stipendi				Anni richiesti per gli aumenti periodici
Grado	Qualifica	Iniziali	Al 1° aumento	Al 2° aumento	Al 3° aumento	
I	Segretario provinciale generale di 1ª classe	481.000	501.000	520.000	—	4
II	Segretario provinciale generale di 2ª classe	394.000	407.000	420.000	—	4
III	Segretario provinciale capo di 1ª classe	333.000	311.000	351.000	—	4
IV	Segretario provinciale capo di 2ª classe	293.000	299.000	305.000	312.000	4

Nota. — Per l'assegnazione del grado ai segretari provinciali restano fermi i criteri stabiliti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851 e annessa tabella *B*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro:
PELLA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5106477) Roma, 1949 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 100 —